



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

99/2015
Luglio/9/2015 (*)
Napoli 15 Luglio 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 8 giugno 2015, ha pubblicato il parere n. 85793 avente ad oggetto chiarimenti in merito ai requisiti professionali da parte di agenti e rappresentanti di commercio, che abbiano avuto particolari esperienze lavorative.

Come noto ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 204/1985, che disciplina l'attività degli agenti e rappresentanti di commercio, per **isciversi al ruolo degli agenti e rappresentanti** è necessario:

- ***aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;***
- ***oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;***
- ***oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.***

Orbene, ciò premesso a seguito di interpello proposto dalla Camera di Commercio di Pistoia, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con il

parere in esame per fornire importanti chiarimenti relativamente alla possibilità che alle seguenti tipologie di lavoro possa essere riconosciuto il requisito professionale abilitante di cui sopra:

- ✓ ***esperienza lavorativa svolta in qualità di legale rappresentante in una società esercente attività di "acquisto e vendita di terreni e fabbricati, locazione e gestione di immobili. Costruzione e vendita degli stessi, nonché tutte le operazioni immobiliari in genere";***
- ✓ ***esperienza lavorativa svolta in qualità di collaboratore familiare di un'impresa individuale esercente attività di agenzia e rappresentanza.***

CHIARIMENTI DEL MINISTERO

PRIMO CHIARIMENTO

Nel primo caso, il Ministero chiarisce che la tipologia di lavoro svolta possa rientrare in quella di "prestazione della propria opera con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite" di cui **all'art. 5, punto n. 2 della legge n. 204/1985**, tenuto conto anche di quanto chiarito dalla circolare ministeriale n. 3092/1985, che in proposito affermava che ***tale requisito poteva essere riconosciuto, tra l'altro, anche al titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita.***

A supporto, viene richiamata la Circolare del ministero dello Sviluppo Economico n. 3092/1985, secondo cui il requisito professionale abilitante è riconosciuto a qualsiasi impresa che svolga attività di vendita.

SECONDO CHIARIMENTO

Relativamente al secondo caso ***il Ministero ritiene*** possibile considerare **abilitante**, ai fini del riconoscimento professionale di cui trattasi, **l'attività di collaboratore familiare** (o di partecipante dell'impresa familiare), in quanto rinvenibile in essa lo svolgimento di mansioni di "organizzazione e direzione delle vendite" previste dalla normativa (D.M. 21 agosto 1985, art. 4); naturalmente nella favorevole assimilazione dell'incarico di ***collaboratore /partecipante dell'impresa familiare ad un rapporto di concreta dipendenza dall'impresa stessa.***

A tal fine il Ministero chiarisce che il biennio di esperienza lavorativa possa continuare ad essere maturato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda (*ora della SCIA, secondo il D.M. 26 ottobre 2011*).

Infine altra importante precisazione sul punto è stata che **il riconoscimento di tali mansioni operative**, dichiarate dal soggetto stesso o dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, **devono debitamente e correttamente essere attestate in modo che vi sia la concreta dimostrazione di aver svolto effettivamente detta attività nell'ambito dell'impresa in questione.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC